

Roma lì, 28 febbraio 2024

Ogg.: Osservazioni sulla Risoluzione in Commissione 7/00185 presentata da Amorese Alessandro il 12/01/2024, nella seduta numero 225

Con riferimento alla Risoluzione in oggetto indicata, concordiamo sull'importanza strategica dello sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA) e, in particolare, dei sistemi di IA generativa e dell'importanza di contemperare il diritto alla tutela dei dati personali e il diritto d'autore con le nuove sfide dettate dall'innovazione e dal progresso.

Considerato, inoltre, che gran parte della ricerca all'avanguardia nel campo dell'IA si svolge nelle università, è di vitale importanza tenere conto delle esigenze del settore della ricerca per evitare conseguenze involontarie e danni collaterali che possano ostacolare l'innovazione, l'accesso alla conoscenza, impedendo il progresso e lo sviluppo a lungo termine.

Per tali ragioni, innanzi tutto, si ritiene preferibile il procedimento legislativo parlamentare per l'adozione di normative volte a regolamentare l'IA, in coordinamento con la legislazione di fonte europea e internazionale.

Passando all'analisi del testo, si evidenzia che è necessario tenere distinti il diritto alla tutela dei dati personali e il diritto d'autore e ricordare che, nel campo di quest'ultimo, di recente, il nostro Paese ha adottato la direttiva 790/2019/EU sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale (per brevità Direttiva CDSM) che ha introdotto le eccezioni obbligatorie per estrazione di testo e di dati (articoli 3 e 4 della Direttiva suddetta, recepiti dagli articoli 70 ter e 70 quater della Legge 633/1941 - per brevità LdA - sul diritto d'autore e i diritti connessi).

Nella revisionata proposta di Regolamento UE sull'Intelligenza Artificiale, oltre all'obbligo di rivelare che i contenuti sono generati ricorrendo a mezzi automatizzati, nel caso in cui un sistema di IA sia utilizzato per generare o manipolare immagini o contenuti audio o video che assomigliano notevolmente a contenuti autentici, fatte salve le eccezioni per finalità legittime, quali la libertà di espressione, in relazione alle opere protette dal diritto d'autore, è stata inserita la regola secondo cui i fornitori di modelli generativi di IA devono "documentare e rendere disponibile al pubblico una sintesi dell'uso dei dati di addestramento protetti dalla legge sul diritto d'autore", al fine di consentire l'opt-out ai sensi dell'articolo 4(3) della Direttiva CDSM.

I fornitori di IA generativa non hanno, difatti, la possibilità di identificare in modo dettagliato tutto o parte del materiale protetto che includono nei loro set di dati di addestramento, con una chiara indicazione delle rivendicazioni sulla titolarità dei diritti. Tale impossibilità è dovuta alla carenza di archivi generali delle opere e dei materiali protetti che indichino in modo affidabile e corretto le relative informazioni sul regime dei diritti. In tale direzione, si condivide l'esigenza di distinguere il materiale protetto (da copyright pieno o licenziato con modelli di licenza aperta, come le licenze Creative Commons) e quello in

pubblico dominio. Sarebbe necessario, difatti, costituire un database nazionale ed europeo dei contenuti in pubblico dominio.

L'AI Act, inoltre, nei paragrafi 60f e 60i, nel richiedere adempimenti volti alla trasparenza dei dati nella fase di addestramento, mediante la produzione di una sintesi dei contenuti utilizzati, fa esplicito riferimento all'obbligo del rispetto delle norme in materia di diritto d'autore e, in particolare a quanto stabilito dall'art. 4(3) della Direttiva CDSM. Tale norma, che come già indicato è stata recepita dall'art. 70 quater LdA, prevede che i titolari dei diritti possano esercitare l'opzione di opt-out, qualora non siano disposti a permettere di default che le loro opere o i materiali protetti siano utilizzati allo scopo di addestramento.

L'art. 70-quater LdA autorizza le riproduzioni e le estrazioni da opere o altri materiali disponibili online o da banche dati a cui si ha legittimo accesso e solo se i titolari dei diritti non abbiano espressamente riservato l'uso di tali materiali. E' beneficiario dell'eccezione chiunque effettui l'attività di estrazione di testo e di dati da opere o altri materiali di cui si ha legittimamente accesso.

Nel caso in cui le opere e i materiali protetti oggetto dell'eccezione siano messi a disposizione online, è necessario che la riserva da parte dei titolari dei diritti sia effettuata in modo appropriato, attraverso l'uso di strumenti che consentano una lettura automatizzata, come i metadati, i termini e le condizioni d'uso di un sito web o di un servizio¹. La riserva di opt-out ha lo scopo di derogare gli effetti dell'eccezione e riattribuire il diritto esclusivo in capo al titolare che avrà, quindi, il potere economico di negoziare una licenza per gli utilizzi di TDM ad uso commerciale.

A tal fine, è necessario indicare il protocollo o lo standard di opt-out rispettato e la condizione dell'accesso legale ai dati.

La legge italiana di recepimento non chiarisce, però, come la riserva debba essere effettuata dai titolari dei diritti, né menziona la necessità di esprimere tale riserva in modo appropriato come, invece, previsto dall'art. 4(3) della direttiva europea, "ad esempio, attraverso strumenti che consentano la lettura automatizzata in caso di contenuti resi pubblicamente disponibili online".

Affinchè il meccanismo funzioni, e sia effettivamente tutelata la posizione dei titolari dei diritti, è essenziale adottare uno standard o un protocollo universale, come ad esempio robots.txt, per sviluppare soluzioni tecniche idonee a garantire che la riserva dei diritti sia efficace e rispettata. Questo è particolarmente rilevante in un contesto in cui i contenuti sono diffusi online, poiché è necessario garantire che la riserva dei diritti sia visibile, leggibile dalle macchine e applicabile anche in ambiente digitale.

Per quanto, infine, riguarda la protezione dei dati personali utilizzati come addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, è in fase di studio da parte del Capitolo italiano di Creative Commons la possibilità di ideare e testare strumenti di licenza, sul modello delle licenze Creative Commons, che consentano all'interessato di indicare le modalità di utilizzo dei propri dati e avere il pieno controllo sulla scelta di queste ultime.

¹ Cfr. Cons. 18, par. 2, della Direttiva CDSM.

Una tale possibilità consentirebbe all'interessato di comunicare in modo chiaro e diretto come i suoi dati debbano essere trattati dai sistemi di intelligenza artificiale, non limitandosi ad accettare quanto deciso dai sistemi stessi.

Lieta dell'incontro professionale, si rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di approfondimento e/o chiarimento.

Distinti saluti.


Avv. Deborah De Angelis

(Direttrice del Capitolo italiano di Creative Commons)